Elemento soggettivo

Questioni pendenti davanti alle Sezioni Unite

Ciro Santoriello

Dolo eventuale e colpa cosciente - Profili differenziali (artt. 4, 516, 521, 625-bis, C.p.p.)

Va rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla definizione della differenziazione tra dolo eventuale e colpa cosciente, dovendosi esaminare tale profilo anche con riferimento all'ipotesi in cui l'evento criminoso si verifichi all'interno di luoghi di lavoro ed in conseguenza del mancato rispetto di normative antinfortunistiche in un contesto di impianti industriali a elevato rischio e sulle correlative posizioni di garanzia.

CASSAZIONE PENALE, RIC. N. 41099 del 2013, Espenhahn e altri.

Osservazioni a prima lettura

1. Come prevedibile approda alle Sezioni Unite la questione relativa alla demarcazione fra la condotta improntata a colpa cosciente e quella innervata da dolo eventuale.

La vicenda si innesta su un processo di enorme impatto immediato, relativo al sinistro presso la sede Thyssen di Torino nel quale persero la vita sette dipendenti della predetta società. In primo grado l'amministratore delegato venne condannato a titolo di omicidio volontario, mentre in appello questa decisione è stata ribaltata con condanna - peraltro a pena non di molto diversa - per omicidio colposo, aggravato dalla intervenuta previsione dell'evento. In proposito, sulla vicenda Thyssen, RAFFAELE, La seconda vita del dolo eventuale fra rischio, tipicità e colpevolezza. Riflessioni a margine del caso Thyssen, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 1077; DE MURO, Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; FIAN-DACA, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, fra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio general-preventivo, ivi; BARTOLI, Ancora sulla problematica distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nel caso Thyssenkrupp, ivi; ID., Il dolo eventuale sbarca anche nell'attività d'impresa, in Dir. pen. proc. 2012, 708; Di Fresco, Incidente mortale causato da una condotta di guida sconsiderata: dolo eventuale o colpa cosciente? La Cassazione rispolvera la prima formula di Frank, in Foro it., 2011, II, 533.

Archivio penale 2013, n. 3

2. Il tema comunque non nasce certo in occasione del processo instaurato a seguito dell'incidente presso la Thyssen.

Per un esame della precedente giurisprudenza, di recente, cfr. Cass., Sez. IV, 18 febbraio 2010, Lucidi, in *Mass. Uff.*, n. 249492; Cass., Sez. un., 26 novembre 2009, Nocera, in *Mass. Uff.*, n. 246393; Cass., Sez. I, 11 luglio 2011, Braidic, in *Mass. Uff.*, n. 251484.

In dottrina, Aimi, Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della Analisi e critica della giurisprudenza in materia, casistica. www.dirittopenalecontemporaneo.it; ID., Fuga dalla polizia e successivo incidente stradale con esito letale: la Cassazione ritorna sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, ivi; ZECCA, Dalla colpa cosciente al dolo eventuale: un'ipotesi di omicidio e lesioni personali "stradali" in una recente sentenza della Corte di Cassazione, ivi; ARTUSI, Sui labili confini tra dolo eventuale e colpa cosciente (a proposito di un sinistro stradale), in Giur. it., 2012, 410; DI FRESCO, Incidente mortale causato da una condotta di guida sconsiderata: dolo eventuale o colpa cosciente? La Cassazione "rispolvera" la prima formula di Frank, in Foro it., 2011, II, 533; NOTARGIACOMO, La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente: la necessaria, riaffermata, valorizzazione dell'elemento volontaristico del dolo, in Cass. pen. 2012, 1332; DEMURO, Il dolo eventuale: alla prova del delitto di ricettazione, in Riv. it. dir. proc. pen. 2011, 308; DONINI, Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l'elemento soggettivo, in Cass. pen., 2010, 2555.

Giudicato penale

Giudicato penale - Successiva dichiarazione di incostituzionalità di una norma diversa da quella incriminatrici - Conseguenze - Possibili rimedi in sede esecutiva (artt. 4, 516, 521, 625-bis C.p.p.)

Va rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla valutazione degli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma penale sostanziale diversa dalla norma incriminatrice in caso di passaggio in giudicato della decisione di condanna, dovendosi in particolare verificare se tale pronuncia della Consulta comporti la rideterminazione della pena in executivis, vincendo la preclusione del giudicato.

Cassazione Penale, Sezione Prima, ud. 20 novembre 2013 - Cortese, *Presidente* - Vecchio, *Estensore*.

Archivio penale 2013, n. 3

Osservazioni a prima lettura

1. Sul tema si vedano Cass., Sez. I, 27 ottobre 2001, Hauohu, secondo cui gli artt. 136 Cost. e 30, co. 3 e 4, legge n. 87 del 1953 non consentono l'esecuzione della porzione di pena inflitta dal giudice della cognizione in conseguenza dell'applicazione di una circostanza aggravante che sia stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima. (La Suprema Corte ha precisato che spetta al giudice dell'esecuzione il compito di individuare la porzione di pena corrispondente e di dichiararla non eseguibile, previa sua determinazione ove la sentenza del giudice della cognizione abbia omesso di individuarla specificamente, ovvero abbia proceduto al bilanciamento tra circostanze).

In dottrina SCOLETTA, Aggravante della clandestinità: la Cassazione attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di dichiarare la non eseguibilità della porzione di pena riferibile all'aggravante costituzionalmente illegittima, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; GRIECO, Illegittimo l'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede una diminuzione di penale i fatti di lieve entità, ivi; ROMEO, Pena imputabile ad aggravante incostituzionale e sorte del giudicato di condanna, in La Riv. dir., 2013, 132; GAMBARDELLA, Annullamento di circostanze aggravanti incostituzionali e revoca parziale del giudicato di condanna, in Cass. pen., 2012, 1660; NUZZO, Illegittimità costituzionale dell'art. 61, n. 11-bis. c.p. e poteri del giudice dell'esecuzione, in questa Rivista, 2012, 421.